

IL PORTATORE DI HANDICAP NON DEVE PAGARE IL BOLLO AUTO.

Quale tipo di invalidità dà diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto e come si ottiene il beneficio?

Il nostro ordinamento prevede le agevolazioni fiscali per i portatori di handicap, tra cui quella relativa al pagamento della tassa automobilistica.

Attenzione, però, perché non tutti i tipi di invalidità danno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto, né il beneficio è automatico, essendo necessaria un'apposita domanda indirizzata all'Ufficio Tributi della Regione di residenza dell'interessato.

La normativa in materia prevede le seguenti tipologie di handicap che danno diritto all'esenzione:

- 1) **Disabilità che comporta limitazione grave e permanente della capacità di deambulare oppure pluriamputazioni** (art. 30 comma 7 della L. 338/2000). L'esenzione è efficace a decorrere dal 1°/01/2001.
- 2) **Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedita capacità motorie permanenti** (Legge Finanziaria n. 449/1997). Se il soggetto, pur affetto da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non è stato dichiarato portatore di grave limitazione della capacità di deambulazione da parte delle commissioni mediche competenti, è necessario **l'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap**. In tali ipotesi si ha diritto all'agevolazione fiscale a condizione che sia stato soddisfatto il requisito dell'adattamento tecnico del veicolo, indipendentemente dalla gravità dell'handicap e dalla fruizione dell'indennità di accompagnamento; **gli adattamenti devono risultare dalla Carta di Circolazione**.
- 3) **Disabilità per cecità o sordità**. Ai sensi dell'art. 50 L. 342/2000 hanno diritto al beneficio i non vedenti, affetti da cecità assoluta o che possiedono un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, e i sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Non è necessario l'adattamento tecnico del veicolo. L'esenzione è efficace a decorrere da 1°/01/2001.
- 4) **Disabilità psichica o mentale**. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 338/2000 hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i soggetti con handicap psichico o mentale; l'handicap deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. L'esenzione è efficace a decorrere dal 1°/01/2001.

Per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del bollo auto, **il veicolo deve essere intestato al disabile stesso, se titolare di reddito proprio, oppure al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico**, con esclusione del beneficio in qualsiasi altra ipotesi, tra cui quella della cointestazione (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2007); **l'esenzione può essere concessa ad un solo veicolo**, e scelta del disabile ove questo sia intestatario di più veicoli. Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, veicoli a benzina di cilindrata superiore a 2000 cc, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 cc.

Il **beneficio fiscale** non è automatico ma **deve essere espressamente richiesto dall'interessato** tramite apposita domanda indirizzata all'Ufficio Tributi della Regione di residenza corredata dalla necessaria documentazione. Le patologie devono essere certificate da una **Commissione Medica**

Pubblica (art. 4 L. 104/92). Possono presentare domanda il disabile o gli altri soggetti legittimati per legge (amministratore di sostegno, tutore, curatore, esercente la responsabilità genitoriale sul minore ecc.).

Avv. Bianca Maria Casadei